



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

mail: protocollo@comune.palosco.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.palosco.bg.it

sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 54 in data 24 novembre 2006
Integrato con deliberazione del C.C. n. 3 in data 28 aprile 2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 2 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 3 Richiesta e rilascio di concessioni o autorizzazioni
- Art. 4 Estensibilità e validità di autorizzazioni o concessioni
- Art. 5 Sospensione, revoca e decadenza di autoriz. o concess.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- Art. 6 Divieto di occupare il suolo
- Art. 7 Domande per l'occupazione del suolo
- Art. 8 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 9 Concessioni per occupazioni permanenti
- Art. 10 Occupazione suolo pubblico per esercizio commercio
- Art. 11 Occupazione suolo pubblico per lavori edili
- Art. 12 Occupazione suolo pubblico - Diniego
- Art. 13 Divieti ed obblighi per titolari di concess. o autoriz.
- Art. 14 Installazione di tende solari
- Art. 15 Installazione di insegne, targhe, manifesti, ecc.
- Art. 16 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, ecc.
- Art. 17 Esposizione di derrate all'esterno dei negozi
- Art. 18 Sanzioni al Titolo II

TITOLO III – NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- Art. 19 Disposizioni generali
- Art. 20 Pulizia aree in concessione ed antistanti negozi
- Art. 21 Utilizzo di viali, parchi e giardini
- Art. 22 Estirpamento dell'erba, siepi e piante
- Art. 23 Atti contrari al decoro ed alla decenza
- Art. 24 Manutenzione degli edifici
- Art. 24 bis Occupazione degli edifici
- Art. 25 Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 26 Distribuzione di manifesti e pubblicità fonica
- Art. 27 Cartelli, iscrizioni, targhe, proiezioni, ecc.
- Art. 28 Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico
- Art. 29 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 30 Battitura di panni e tappeti
- Art. 31 Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- Art. 32 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 33 Deposito e trasporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 34 Trasporto di letame, materiale di espurgo, ecc.
- Art. 35 Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 36 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 37 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 38 Emissione di fumi ed esalazioni - Polveri
- Art. 39 Altri atti vietati
- Art. 40 Caravan, autocaravan, tende, accampamenti
- Art. 41 Sanzioni al Titolo III

TITOLO IV – QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

- Art. 42 Disposizioni di carattere generale
- Art. 43 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 44 Custodia e detenzione di cani o di altri animali
- Art. 45 Circolazione dei cani in luoghi pubblici
- Art. 46 Cattura dei cani e di altri animali
- Art. 47 Molestia agli animali
- Art. 48 Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- Art. 49 Impianto ed uso di macchinari
- Art. 50 Segnalazioni sonore - Sirene e campane
- Art. 51 Dispositivi sonori di allarmi
- Art. 52 Attività rumorose vietate
- Art. 53 Attività professionali rumorose ed incomode

- Art. 54 Contegno degli esercenti il commercio
- Art. 55 Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- Art. 56 Mestieri girovaghi
- Art. 57 Trasporto di oggetti
- Art. 58 Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- Art. 59 Deposito di cicli e veicoli in genere
- Art. 60 Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 61 Collocamento di oggetti di ornamento
- Art. 62 Protezione in occasione di lavori
- Art. 63 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 64 Apertura di botole e chiusini
- Art. 65 Pitture e verniciature fresche
- Art. 66 Esposizioni
- Art. 67 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti
- Art. 68 Carichi sospesi
- Art. 69 Recinzioni
- Art. 70 Luminarie e cavi elettrici
- Art. 71 Uso e manomissione di segnali
- Art. 72 Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 73 Impianti, contatori e bombole del gas
- Art. 74 Indicazione del recapito di persone per emergenza
- Art. 75 Altri divieti per prevenzione di incendi ed esplosioni
- Art. 76 Uso delle risorse idriche potabili
- Art. 77 Sanzioni al Titolo IV

TITOLO V – PROCEDURA SANZIONATORIA E NORME FINALI

- Art. 78 Accertamento, contestazione e definizione trasgressioni
- Art. 79 Ripristino
- Art. 80 Abrogazione di norme precedenti

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA
URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da Leggi e regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.

Sono titoli di Polizia Urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento.

Art. 2.
DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI
SERVIZI DI POLIZIA URBANA

Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana è attuato dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di Legge o di Regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale e di determinati fatti.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3.
RICHIESTA E RILASCIO DI
CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

Le richieste delle autorizzazioni o concessioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sulla richiesta, il Sindaco, od il responsabile dell'Ufficio competente, si avvale degli organi tecnici e consultivi del Comune.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione il responsabile dell'ufficio competente, all'occorrenza, ha facoltà di invitare a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando all'uopo un termine non superiore a trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente, può essere prorogato su richiesta dell'interessato per giustificati motivi e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori.

Le autorizzazioni o concessioni sono rilasciate con atto scritto, dagli Uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
- d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni prescritte;

L'Amministrazione Comunale potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli autorizzativi:

a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

b) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di

un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora si ritenga opportuno, dai competenti Uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

Nel testo delle autorizzazioni o concessioni o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4.

ESTENSIBILITA' E VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI

Le autorizzazioni o concessioni di cui al presente Regolamento devono essere tenute esposte, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per il quale sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Esse dovranno comunque essere esibite a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Le autorizzazioni o concessioni scadranno alla data indicata nel titolo stesso.

Alla scadenza esse potranno essere rinnovate a seguito di richiesta motivata da parte del titolare, esperite le procedure di legge previste.

Qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

Art. 5.

SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

– possono essere sospesi quando sia accertata la violazione delle prescrizioni

stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;

– possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali furono

rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo o di pubblico interesse;

– possono inoltre essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni

stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

La sospensione e la revoca delle autorizzazioni o concessioni sono adottate da parte dell'Amministrazione Comunale con Ordinanza motivata.

Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6.

DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione o concessione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Art. 7.

DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà presentare istanza al competente Ufficio Comunale, indicando nella medesima l'ubicazione e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo e la durata dell'occupazione stessa.

Art. 8.

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee. La concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico deve essere rinnovata annualmente come previsto dal precedente art. 4.

La concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, deve indicare la durata dell'occupazione stessa che deve essere sempre inferiore ad un anno.

Art. 9.

CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO

Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rilasciate dai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale.

Le concessioni di cui al precedente comma debbono essere disciplinate, in ogni caso, da apposita convenzione da stipularsi dal Comune con gli interessati.

Art. 10.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio su aree pubbliche a posto fisso può essere esercitato nelle aree del territorio comunale appositamente individuate, a norma di Legge.

Gli operatori del commercio itinerante su aree pubbliche possono sostare, per l'effettuazione dell'attività di commercio, nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alla vendita, poi, devono obbligatoriamente spostarsi per esercitare nuovamente la vendita, e così via.

Il Responsabile del Servizio può stabilire limiti e divieti in determinate vie, piazze od aree del territorio Comunale, in merito allo stazionamento dei commercianti itineranti su aree pubbliche.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate dal presente regolamento ed in conformità con le norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

Art. 11.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O SOGGETTO AL PUBBLICO TRANSITO PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o aperte al pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro non espressamente specificato.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo od intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, pur che siano fuori dagli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita Ordinanza del Sindaco.

Art. 12.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate per esigenze di viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

In ogni caso devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza stradale.

Art. 13.

DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Ai titolari di permessi, concessioni o di autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni scritte, è vietato:

- a) infliggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed agli esercizi commerciali;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area

concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, gli esercenti il commercio su aree pubbliche e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare

lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni rifiuto.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posteggio, debbono raccogliere in appositi sacchetti o in altri contenitori i rifiuti prodotti dalla loro attività, per consentirne la raccolta da parte del servizio comunale di nettezza urbana.

Art. 14.

INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

E' vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune.

Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio non dovranno avere in alcuna parte un'altezza inferiore a metri 2,20 dal suolo.

Nell'autorizzazione sarà specificata la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; possono essere autorizzate inoltre frange e sbalze prive d'elementi rigidi o contundenti ad altezza non inferiore a metri 2 dal suolo. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, è stabilito caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad un'altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debbano rimanere in vista del pubblico.

L'autorizzazione può essere negata qualora l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia d'interesse artistico.

Art. 15.

INSTALLAZIONE D'INSEGNE - TARGHE - VETRINE - MANIFESTI - STRISCIONI PUBBLICITARI

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dai regolamenti edilizi, sulla pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'installazione d'insegne,

targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Il responsabile dell'Ufficio competente può prescrivere per i mezzi pubblicitari di cui al comma precedente determinate modalità e caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali, estetiche e della viabilità.

Sono, in ogni caso, vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento e disturbo diretto verso aree di pubblico transito o verso finestre e balconi d'appartamenti privati.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque. E' comunque vietata l'apposizione di manifesti, locandine e volantini sui parabrezza delle auto.

Art. 16.

COLLOCAMENTO DI TAVOLI - SEDIE - PIANTE ORNAMENTALI - MERCI OD ALTRO

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti od altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità, di incolumità delle persone e/o di disturbo alla quiete pubblica.

Art. 17.

ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esporre derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene. L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura e lavaggio.

Le merci di cui ai commi precedenti debbono essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 18.

SANZIONI AL TITOLO II

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17 soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 38,00 ad Euro 500, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.
Chiunque viola le norme stabilite dall'art. 10 soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.

TITOLO III
PULIZIA - DECORO ED ORDINE DEL
CENTRO ABITATO
Art. 19.

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma d'imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria è fatto obbligo di provvedere alla messa in ripristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere od abbandonare rifiuti se non nei posti e con

l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti

solidi urbani o da apposite ordinanze emanate dal Sindaco.

Art. 20.
PULIZIA DELLE AREE DATE IN
CONCESSIONE E DELLE AREE
ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI
PUBBLICI

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e

simili, ai commercianti su aree pubbliche e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area

pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o

non evitare che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o

sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero d'idonei porta rifiuti e posa cenere.

Art. 21.
UTILIZZO DI VIALI PARCHI E
GIARDINI

E' sempre vietato nei viali, giardini e parchi pubblici:

- eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;
- gettare nelle fontane pietre detriti e qualsiasi materia solida o liquida;
- valersi dell'acqua per un uso non strettamente connesso all'uso personale sul posto, né attingerla con tubi;
- valersi dell'acqua per lavarsi od effettuare operazioni di pulizia personale;
- valersi dell'acqua per effettuare lavaggi di biancheria;
- introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere compresi velocipedi;
- danneggiare o guastare in qualsiasi modo, anche con scritte, panchine, tavoli, attrezzi da gioco;
- collocare sedie, tavoli, baracche e comunque occupare luoghi pubblici con cose fisse o mobili;
- condurre al pascolo animali;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- lasciare liberi animali e i cani in particolare, senza museruola;

– lavare veicoli.

E' consentito:

– l'uso di piccole biciclette munite di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale e/o batteria, monopattini od altri giochi che non arrechino disturbo o danno.

A seguito di apposite convenzioni comunali, il parco degli Alpini è stato dato in gestione al Gruppo Alpini di Palosco e il Parco Rilloglio è stato dato in gestione al gruppo "OK ci sono anch'io".

Eventuali raduni, feste, esibizioni, ritrovi ed utilizzo di tali spazi in gruppi numerosi deve essere pertanto concordato con tali gruppi sociali ed essere svolti in conformità con i regolamenti per l'uso e la gestione di tali parchi.

Art. 22.

ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DELLE SIEPI E DELLE PIANTE

I proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri di cinta di proprietà contigui alle stesse. Chiunque intenda, nel territorio Comunale, procedere ad abbattimento di piante isolate, di quelle inserite in filari lungo il margine di strade, in coltura di ripa ai margini dei coltivi, lungo i canali irrigui ed in cavi demaniali, deve farne preventiva richiesta al Comune indicando il tipo ed il numero delle piante da abbattere, i reimpianti che si intendono effettuare e le modalità esecutive dell'intervento.

Entro 30 giorni dalla richiesta il Comune può dare il consenso all'abbattimento oppure vietarlo totalmente o parzialmente quando da questo possa derivare una grave compromissione od alterazione dell'ambiente, o subordinarlo a reimpianti di tipo e con

modalità diverse da quelle indicate nella richiesta a i fini di una migliore conservazione dei luoghi.

Art. 23.

ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

In qualsiasi luogo pubblico aperto o in vista dalla pubblica via, è vietato compiere

atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche in vista della pubblica via.

Salvo quanto previsto in materia delle norme igienico-sanitarie, la balneazione ed il

nuoto restano vietati nei corsi d'acqua prospicienti le aree pubbliche.

Il materiale pornografico (pubblicazioni sia cartacee che su supporto magnetico, videocassette, d.v.d., giornali ed oggettistica) in libera vendita nelle edicole, librerie e

videoteche, non potrà essere pubblicizzato, né esposto alla vista del pubblico.

Art. 24

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

A) I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal

Codice Civile e dalla normativa vigente, devono:

1. tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe,

le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla

pubblica vista;

2. curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle

scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;

3. provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, provvedere alla pulizia dei

numeri civici;

4. tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e alla pulizia degli

edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

11

B) Ai proprietari di alloggi siti nel territorio di Palosco è fatto divieto di cedere in godimento

a titolo di locazione o comodato e comunque consentire l'occupazione a qualsiasi

titolo di locali privi dei requisiti minimi di igiene, in avanzato stato di degrado. In particolare è fatto divieto di locare, di concedere in comodato o consentire l'occupazione di alloggi:

1. privi di servizi igienici propri ed incorporati nell'alloggio;
2. alloggi impropri (soffitte, seminterrati, rustico, box);
3. mancanza di struttura di riscaldamento e di acqua potabile;
4. mancanza di disponibilità del servizio cucina;
5. in condizioni di degrado tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
6. privi del contratto di locazione e/o comodato registrato.

Gli amministratori condominiali oltre che le stesse parti contraenti dovranno garantire e segnalare agli enti preposti la mancata osservanza delle suddette prescrizioni nonché delle norme A.S.L. inerenti il rapporto area di superficie/persona.

Art. 24 bis OCCUPAZIONE DEGLI EDIFICI

1. Ai proprietari agli affittuari o chiunque ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di alloggi siti nel territorio di Palosco è fatto assoluto divieto di ospitare cittadini in numero superiore alla capienza abitativa.
2. Ai soggetti di cui sopra, prima di ospitare persone negli alloggi, è fatto obbligo di munirsi di certificato di idoneità alloggiativa rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale relativamente alle normative regionali e sanitarie vigenti, dal quale si possa

rilevare il numero delle persone che possono occupare l'alloggio.

Fatte salve specifiche sanzioni stabilite dalle vigenti Leggi:

- Chiunque viola la norma stabilita dal comma 1 del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa da 150,00 a 500,00 Euro, oltre alla sanzione accessoria dell'allontanamento delle persone in soprannumero.
- Chiunque viola la norma stabilita dal comma 2 del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa da 150,00 a 500,00 Euro.

A seguito dell'accertamento della violazione del comma 1° del presente articolo, chiunque consente la continuazione del godimento o l'occupazione dell'alloggio sarà deferito all'Autorità Giudiziaria secondo le vigenti norme del Codice Penale.

A seguito dell'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo, ai proprietari e agli amministratori condominiali, responsabili del mancato controllo, sarà applicata la sanzione amministrativa da 150,00 a 500,00 Euro.

Art. 25. DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, l'Amministrazione comunale potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti. Nel caso i lavori di ripristino siano effettuati dall'Amministrazione Comunale, le spese relative saranno addebitate agli autori della violazione.

Art. 26.

DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI E PUBBLICITA' FONICA

Salvo quanto previsto dalle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o

manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salva specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo

alle persone.

La pubblicità fonica con uso di veicoli è vietata nel centro abitato. A richiesta degli

interessati, potrà essere concessa per la propaganda elettorale "avvisi di comizi", manifestazioni sportive o socio culturali e manifestazioni religiose e politiche.

Art. 27.

CARTELLI - ISCRIZIONI - TARGHE - PROIEZIONI E NOTIZIARI LUMINOSI

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale è proibito collocare scritte,

insegne, e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e

piazze, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e

del luogo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche a proiezioni, notiziari e giornali luminosi.

Art. 28.

LAVORI E ATTIVITA' ARTIGIANALI SU SUOLO PUBBLICO

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale è proibito, in luoghi pubblici o di pubblico transito, esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata o per guasti accidentali di piccola entità, causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 29.

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

E' vietato distendere o appendere la biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e

simili alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino

gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 30.

BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti,

indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Art. 31.

PULIZIA DI ANDITI - VETRINE - NEGOZI - ESERCIZI E ABITAZIONI

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.

Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 32.

MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare scarichi pubblici o immettervi oggetti

che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie

destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile, devono provvedere all'allacciamento, alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 33.

DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari

che saranno stabiliti dall'apposito regolamento comunale di conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti e dalle Ordinanze del Sindaco in qualità di autorità sanitaria del Comune.

E' vietato gettare o depositare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua o comunque su tutto il territorio comunale.

Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal regolamento Comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, fuori dall'orario di apertura, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, al deposito, raccolta e smaltimento degli r.s.u..

E' sempre vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi, dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste

dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni amministrative e/o Penali.

Art. 34

TRASPORTO DI LETAME - MATERIE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI - CONCIMAZIONE DEI TERRENI CON DEIEZIONI ANIMALI -

Le ditte che esercitano a fini commerciale il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo dei pozzi neri

delle abitazioni civili, devono essere munite di autorizzazioni sanitarie e di altre autorità

previste nelle leggi che regolano la materia.

L'autorizzazione non è richiesta per chi trasporta e sparge liquami provenienti da allevamenti animali al fine di fertilizzare i terreni di proprietà o in uso.

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da fosse settiche, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate alle condizioni

e modalità previste e stabilite dal Regolamento di Igiene tipo della Regione Lombardia, da

altre norme vigenti in materia e dalle Ordinanze del Sindaco.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni sgradevoli o moleste e la dispersione del materiale trasportato.

La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo, tramite liquami, letame e altri materiali maleodoranti, non è ammessa in prossimità di pozzi d'acqua potabile e di corsi

d'acqua superficiali, ad una distanza inferiore a quella stabilita da leggi e norme vigenti in materia.

Nelle zone limitrofe al Centro abitato, affinché non insorgano problemi igienico sanitari, la concimazione potrà effettuarsi nei seguenti modi:

a) Dal 30 Settembre al 31 Maggio, non oltre le ore 10.00 e non prima delle ore 16.00;

b) Dal 01 Giugno al 29 Settembre, non oltre le ore 08.00 e non prima delle ore 19.00.

Nelle vicinanze dei centri abitati sono di regola vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni animali, onde evitare la diffusione degli odori, mentre è

opportuno, compatibilmente con le tipologie di coltura, l'impiego repentino di attrezzature

per l'interramento delle deiezioni che, oltre a migliorare l'efficacia della concimazione, elimina quasi totalmente la diffusione di miasmi.

E' inoltre opportuno evitare lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche siano notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilità, ed in presenza di falda poco profonda.

Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte di ditte di cui al comma primo, può essere effettuato solo su aree autorizzate dall'Autorità Sanitaria competente:

Il Sindaco potrà con ordinanza motivata limitare o prolungare l'orario in cui sono ammesse le operazioni contemplate nel presente articolo.

Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiale maleodorante che crei disturbo al vicinato.

Art. 35.

TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calce,

carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, fieno o paglia, acque luride o

altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo e nell'aria.

Art. 36.

SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o sugli altri punti dei

fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, i proprietari, gli

affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi dovranno provvedere

all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre Ordinare lo sgombero della

neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del

ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti onde evitare danni a persone e cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero provocare interruzioni o

dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente

autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e

le eventuali cautele.

E' vietato depositare o scaricare sul luogo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti

da luoghi privati, o gettare e spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere accumulata sulla sede stradale e creare pericolo, ostacolo o intralcio

alla viabilità.

Art. 37.

SCARICO DEI RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI

E' vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, manutenzione ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito di materiali di cui al comma precedente, potranno essere

effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Amministrazione Comunale

e/o dalle altre Autorità indicate dalle leggi in materia.

Senza apposita autorizzazione è vietato asportare i materiali sopracitati dai luoghi appositamente predestinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte o aperte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello

consentito, o che costituiscano pregiudizio alla pulizia, decoro e ordine del centro abitato.

Ai trasgressori, oltre l'irrogazione della sanzione amministrativa, sarà imposta la sanzione accessoria della rimozione del materiale depositato, in caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 38.

EMISSIONI DI FUMI E ESALAZIONI - POLVERI

L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per i cittadini.

Coloro che a causa della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore o odori nauseabondi e molesti, debbono adottare le cautele necessarie e conformi, atte ad evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale nel centro abitato, onde evitare danno o molestie al vicinato o a luoghi di pubblico passaggio. I camini e i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere, gli impianti di condizionamento dell'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno

essere installati in modo da eliminare molestie o danno alle abitazioni e alle persone.

Art. 39.

ALTRI ATTI VIETATI

In tutto il territorio resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
- c) collocare o appendere senza apposita autorizzazione o concessione addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- j) sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;
- k) condurre animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per
16
l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- l) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande.

Art. 40.

CARAVAN - AUTOCARAVAN - TENDE - CARRI ABITAZIONE ED ACCAMPAMENTI

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o

pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.
Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea dei veicoli di cui al comma precedente per motivi di ordine pubblico, igiene, sanità e polizia stradale.
Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

Art. 41.

SANZIONI AL TITOLO III

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 500, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.
Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 39 e 40 soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 38,00 a Euro 500, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.
Chiunque viola le norme stabilite dall'art. 24, paragrafo B) soggiace alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.
La sanzione sarà aumentata fino al triplo per coloro che, a seguito dell'accertamento della violazione dell'articolo 24, paragrafo B):
1) pongano in essere azioni di risoluzione del contratto o di sgombero, al fine di evitare interventi di manutenzione dell'alloggio;
2) consentano la continuazione del godimento o dell'occupazione dell'alloggio senza effettuare gli interventi di manutenzione.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 42.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è

vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.
Nei locali gestiti dal Comune, come Uffici, sale di riunione, biblioteche, palestre, centri ricreativi, campi da gioco, le persone debbono mantenere un contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i Regolamenti particolari e le Ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare dette sedi.

Art. 43.

CORTEI - CERIMONIE - RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.
Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali in quanto normati da altre Leggi.

Art. 44

CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.
I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i

medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Oltre a quanto previsto dall'art. 39 lettera d), ai proprietari di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o lesioni cutanee.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, è altresì vietato ai proprietari o

detentori di animali abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la

quiete e possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.

Art. 45.

CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 39, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico

tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio

di lunghezza non superiore a centimetri ottanta esclusi i cani di piccola taglia.

Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i

cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano

legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti

sciolti e senza museruola quando

l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello

con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- i cani delle forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- i cani di piccola taglia.

Art. 46.

CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure

cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 47.

MOLESTIA AGLI ANIMALI

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o

sofferenze.

Art. 48.

RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici,

ventilatori, macchine per cucire o per tessitura, apparecchi radiotelevisivi, videogiochi e

simili deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Art. 49.

IMPIANTO ED USO DI MACCHINARI

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve

essere effettuato secondo le regole della buona tecnica in modo da non creare molestia, a seguito di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Art. 50.

SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE E CAMPANE

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21,

per segnalare gli orari di inizio e fine del turno lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 51.

DISPOSITIVI SONORI DI ALLARMI

L'impianto ed il funzionamento di segnali di allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle

seguenti prescrizioni:

1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre

il raggio di duecento metri e deve cessare entro cinque minuti primi dall'inizio, anche se

il segnale è intermittente;

2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici

deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso,

visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da

cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine, è facoltativa

l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella

strada od in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.) in corrispondenza della

porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con

l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di

allarme degli automezzi di soccorso e di Polizia.

Art. 52.

ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE

Sono vietate:

1) le grida dei venditori di merce in genere;

2) la pubblicità sonora;

3) l'uso di amplificatori sonori;

4) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare od ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti 2) e 3) del comma precedente possono essere consentite con

autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di

pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate dal Sindaco con apposita Ordinanza con cui potranno essere disposte speciali o particolari prescrizioni.

Art. 53.

ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE ED INCOMODE

L'esercizio di professioni e mestieri rumorosi od incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato

negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica tali

limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico

vigente, sono destinate all'industria, all'artigianato e all'agricoltura.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali o artigiani e di altre attività, dovrà rientrare nei limiti minimi e massimi previsti dalle Leggi in vigore e dal

Regolamento di zonizzazione acustica del territorio Comunale.

Il Sindaco, per speciali motivi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

Art. 54.

CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori di voce o musica per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi d'azzardo o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti, decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.

Art. 55.

RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto saranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici dell'Azienda Sanitaria Locale.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare od a ridurre il rumore ed il disturbo.

Art. 56.

MESTIERI GIROVAGHI

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza, i mestieri girovaghi

(come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili) sono

vietati, senza il permesso del responsabile del Servizio, nell'area urbana compresa entro

la delimitazione del centro abitato, individuato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 57.

TRASPORTO DI OGGETTI

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con

le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta

al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 58.

CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.

Art. 59.

DEPOSITO DI CICLI - VEICOLI IN GENERE

Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare autoveicoli, cicli, ciclomotori ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere

rimossi dalla Polizia Locale e depositati in idoneo locale del Comune od in una depositaria convenzionata od autorizzata, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse.

Art. 60.

ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI

Oltre a quanto prescritto nel Titolo III del presente Regolamento per la pulizia, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione delle canne fumarie, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, dei tetti e delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 61.

COLLOCAMENTO DI OGGETTI DI ORNAMENTO O DI COSE MOBILI IN LUOGHI PRIVATI

Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, devono essere assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, od in altro luogo privato deve essere fatto in modo che l'acqua, altri materiali od altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati di pubblico transito.

Art. 62.

PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici, possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 63.

PROTEZIONE DI POZZI - CISTERNE - SCAVI - CAVE E FOSSE

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedi-

re che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 64.

APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate al comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 65.

PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 66.

ESPOSIZIONI

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 67.

INSTALLAZIONE DI TRALICCI - GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e seguenti, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, devono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al

pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire

la minore resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

Art. 68.

CARICHI SOSPESI

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche od aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni sono rilasciate nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 69.

RECINZIONI

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di

sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,20.

Art. 70.

LUMINARIE E CAVI ELETTRICI

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione di energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione

dell'Autorità Comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le

regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose e con

l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

Art. 71

USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI

E' vietato alle persone non autorizzate installare, usare o manomettere gli apparati

per la regolazione della circolazione stradale, imitare i segnali acustici e luminosi d'uso

degli appartenenti alle forze di Polizia o di Soccorso.

Art. 72.

DETTENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI

Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza e per la prevenzione di

incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle

botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o di esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di Legge, il Sindaco, con apposita Ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali

combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 73

IMPIANTI - CONTATORI E BOMBOLE DEL GAS

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza da personale

autorizzato di Legge che rilascerà una dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito a regola d'arte.

Salvo diverse disposizioni di Legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori

di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole in locali interrati, semiinterrati, cantine ed autorimesse.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori

e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 74.

INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di centimetri 10 x 20 contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art 75.

ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- b) Usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone abitate, in quelle a vegetazione arborea od arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili od esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati od adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano

essere causa di inquinamento o di incendio;

f) impedire od intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di Legge per la prevenzione d'incendi, nonché dall'art. 38 del presente Regolamento e dal punto c) del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati, insistenti al suolo, nel periodo compreso tra il 01 Aprile ed il 10 Ottobre d'ogni anno, ad una distanza di metri cento dalle abitazioni o fabbricati in genere, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile.

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco sia spento, al fine di impedire il propagarsi incontrollato dello stesso.

Art. 76.

USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

Qualora si rendesse necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Responsabile del Servizio potrà vietare o disciplinare

l'uso d'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita Ordinanza.

Art. 77.

SANZIONI AL TITOLO IV

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 42-44-45-48-52-54-56-57-59-61-64-65-66 soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 38,00 ad Euro 500, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.

Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 43-46-47-49-50-51-62-63 soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti. Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 53-58-60-67-68-69-70-71-73 soggiac-

ce alla sanzione amministrativa da Euro 77,00 ad Euro 500, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti. Chiunque viola le norme stabilite dagli artt. 72-75-76 soggiace alla sanzione amministrativa da Euro 80 ad Euro 500,00, fatte salve le sanzioni specifiche stabilite dalle Leggi vigenti.

TITOLO V PROCEDURA SANZIONATORIA E NORME FINALI

Art. 78.

ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRES- SIONI

Per le procedure d'accertamento, contestazione, notificazione ed introito dei proventi delle somme riscosse da infrazioni al presente Regolamento si osservano le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Per tutte le sanzioni accertate e applicate nel rispetto del presente regolamento, non è ammessa la riscossione della somma dovuta nelle mani dell'Agente verbalizzante, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano residenti all'estero.

Art. 79.

RIPRISTINO

Qualora alle violazioni di norme del regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o d'autorizzazione, conseguono danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino o l'eliminazione della conseguenza dannosa.

Art. 80.

ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana, sono abrogati e cessano pertanto d'avere efficacia, se esistenti, il regolamento di Polizia Urbana nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse compatibili.